



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 4/2012

AREA _____13_____SETTORE _____02_____

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”, visti gli atti d’ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Società agricola a responsabilità limitata “Allevamento e Fattoria Casetta Rossa”, con sede legale in Caserta, via E. Ruggiero, n. 37, e struttura in Presenzano (CE), Strada Statale Venafrana km 3+300 - c.f. 03139020618 -

Oggetto della spesa

Pagamento di spese di lite quantificate in complessivi € 1.000,00 dalla sentenza n. 1658/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez..

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione della sentenza n. 1658/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez..

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

Con Decreto Dirigenziale n. 85 del 21/03/05 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 dell’11/04/05) è stato approvato il Bando di gara per l’applicazione, nell’ambito dei Progetti Integrati, di un regime di aiuto in esenzione, conformemente al Regolamento (CE) 70/01, a favore delle Piccole e Medie Imprese operanti nel settore del turismo. Con Decreto Dirigenziale n. 87 del 21/06/06 sono state approvate le graduatorie definitive. Entro i termini assegnati l’impresa “Allevamento e Fattoria Casetta Rossa Società agricola a r.l.” ha presentato ricorso avverso la mancata ammissione al T.A.R. Campania, Napoli, III sez, che, con ordinanza n. 2814/2006, la riammise a valutazione in sede cautelare – giurisdizionale. In esecuzione di detta ordinanza, il Settore “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” con D.D. n. 286 del 19/11/2008 inserì l’impresa “Allevamento e Fattoria Casetta Rossa società agricola a r.l.”, con riserva, nelle more della definizione nel merito del suddetto giudizio innanzi al Giudice Amministrativo, nelle graduatorie definitive relative al Bando di gara sopra citato, con un contributo di euro 1.097.000,00 per la realizzazione di un investimento in Presenzano (CE). Successivamente, in sede di merito, il TAR Campania, Napoli, III sez., ha accolto, con la sentenza n. 2118 del 22/04/2009, il ricorso promosso dalla società “Allevamento e Fattoria Casetta Rossa” ammettendola a contributo. L’Amministrazione Regionale non ha tuttavia potuto dare compiuta esecuzione alla detta sentenza non disponendo dei fondi necessari per adottare il provvedimento di erogazione del contributo: con nota n. 992742 del 30/12/2011 l’Autorità di gestione del POR FESR ha comunicato infatti al Settore “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” che “non è possibile ad oggi utilizzare risorse rinvenienti in quanto il capitolo di bilancio appositamente dedicato non presenta dotazione adeguata”. L’impresa ha pertanto presentato ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 2118/2009 al TAR Campania che, con sent. n. 1658 del 05/04/2012, ha fissato un termine di 60 gg. dalla notificazione per l’adozione delle

Aut



Giunta Regionale della Campania

determinazioni necessarie a portare a compiuta esecuzione il giudicato. La medesima sentenza ha inoltre liquidato a favore dell'impresa e a danno della Regione Campania le spese di giudizio nella misura di complessivi € 1.000,00. Detta sentenza n. 1658/2012 è stata notificata alla Regione Campania in data 23/04/2012, come risulta dalla nota n. 336948 del 03/05/2012 trasmessa al Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dal Sett. 02 dell'AGC Avvocatura.

Il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del TAR in ordine alla liquidazione delle spese di lite a favore dell'impresa "Allevamento e Fattoria Casetta Rossa" ma non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso, inoltre i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione. Dagli esposti motivi è scaturita la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 1658/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez.

IMPORTO € 1.000,00

TOTALE DEBITO € 1.000,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) **che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:**
1. il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
 2. il medesimo Settore non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;
 3. i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione,
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;**
- c) **che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)**

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di

aut



Giunta Regionale della Campania

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di € 1.000,00.

Allega la seguente documentazione:

1. Nota n. 294816/2012 dell'AGC Avvocatura, Sett. Contenzioso Amm.vo e Trib. (trasmissione della sent. TAR, NA, III sez., 1658/2012).
2. Nota n. 336948/2012 dell'AGC Avvocatura, Sett. Contenzioso Amm.vo e Trib.

Napoli, 14/11/2012

Il Dirigente del Settore

Arch. Mario Grassia

contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

7 MAG. 2012

AREA 04 - SETTORE 02

Autissimi
 RACCOMANDATA A REANO
my per la mano



Al Settore Strutture Ricettive ed
 Infrastrutture Turistiche (13 - 02)
 Centro Direzionale Is. C/5
 80143 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0336948 03/05/2012

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario : Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Classifico : 4.



1302/2011

p.c. All'Avv. M. Lacatena
 SEDE

Giudizi innanzi al TAR Campania
 promosso da **Allevamento e Fattoria**
Casetta Rossa Società Agricola
 C / R.C.
 Esecuzione giudicato sentenza n° 2118/09

Si fa seguito alla nota di pari oggetto, prot. n° 294816 del 17/04/12, per comunicare che la sentenza ivi trasmessa, per l'esecuzione, è stata notificata alla Regione Campania in data 23/04/2012.

IL COORDINATORE DELL'AREA
 - Avv. Maria *Elia* -

Elia

c.p./gc

8

A.G.C. 13 Settore 02 PRESO IN CARICO - Servizio 01
08 MAG. 2012
336948



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

20 APR. 2012

Ausiliario

AREA 04 - SETTORE 02

RACCOMANDATA A MANO



Al Settore Strutture Ricettive ed
Infrastrutture Turistiche (13 - 02)
Centro Direzionale Is. C/5
80143 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0294816 17/04/2012

Mittente : Giurisdizione esclusiva

Assegnataria : Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Classifica 4.



p.c. All'Avv. M. Lacatena
SEDE

1302/2011

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Allevamento e Fattoria
Casetta Rossa Società Agricola**
C / R.C.
Esecuzione giudicato sentenza n° 2118/09

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del TAR Campania
Napoli Sez. III n° 1658/12 del 05/04/2012, inerente al giudizio in oggetto.


IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

Maria d'Elia

c.p./gc

2

A.G.C. 13 Settore 02 PRESO IN CARICO - Servizio 01
23 APR. 2012
294816



N. 1058/12 REG.PROV.COLL.
N. 06237/2011 REG.RIC.



Diritti di copia assolti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6237 del 2011, proposto da:
Allevamento e Fattoria Casetta Rossa Società Agricola Srl, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Emanuele D'Alterio, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli al viale Gramsci n.19;


contro

Regione Campania, in persone del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con il
quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.85 presso
l'Avvocatura Regionale;

nei confronti di

Tufini S.n.c., Ditta Zollo Agostino;

per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 2118 depositata



Handwritten initials and number 11809.



*in segreteria in data 22/04/2009 dalla iii sezione del t.a.r.
campania - napoli.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012
la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Parte ricorrente insta per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n.14843 del 22 aprile 2009, passata in cosa giudicata per omessa impugnazione, esponendo che, nonostante la disponibilità mostrata dall'Amministrazione Regionale nella cospicua corrispondenza intercorsa dalle parti e puntualmente richiamata dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e documentata negli atti allegati al gravame, quella pronuncia, che aveva annullato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva dei progetti di investimento, ammessi a finanziamento P.O.R. Campania 2000-2006, Misura 4.5 Piccole e medie Imprese del settore Turistico, non ha ancora trovato esecuzione con l'adozione del provvedimento, se del caso, di nuova ammissione e/o di liquidazione od erogazione del



finanziamento nella misura ammessa (€ 1.097.000,00#).

Dal canto suo, la Regione Campania, nel costituirsi, ha dedotto di essere in attesa di indicazioni dell'autorità di Gestione del POR, palesando perciò di non aver ancora dato puntuale esecuzione al giudicato.

E' perciò necessario procedere con l'adozione delle determinazioni necessarie per l'ottemperanza al giudicato, mercé la fissazione di un termine, pari a sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente pronuncia, entro il quale l'Amministrazione Regionale dovrà portare a compiuta esecuzione il giudicato, con riserva di nomina, alla scadenza di detto termine e su istanza di parte, di un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti a ciò necessari in sostituzione della Regione.




Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, fissa il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza per l'adozione delle determinazioni necessarie per portare a compiuta esecuzione il giudicato di cui alla sentenza n.2119 del 22 aprile 2009, con riserva di nomina, alla scadenza di detto termine e su istanza di



parte, di un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti a
ciò necessari in sostituzione della Regione.

Condanna l'Amministrazione Regionale al rimborso, in favore di
parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€.1.000,00# (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio
2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 5 APR. 2012

IL SEGRETARIO

co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge



Sono fogli..... *quattro*

Napoli, li..... **12 APR. 2012**

Il Collaboratore di Cancelleria

AD ISTANZA DELLA RIESUMIONE DI NOTIFICHI A:
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.f. della Giunta Regionale, stesso per lo
corso in Napoli alle via S. Lucia n. 85

Esposito Antonino
23 APR 2012

LORIE RUPPARDI
UFFICIALE GIUDIZIARIO C:
ALBERTO LUCA

CA
1302 / II
Avv. [signature]



Avv. [signature]

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE TERZA

Avvocato Difensore:

Lacatena Massimo

Presso:

Lacatena Massimo

Via S.Lucia,85 C/0 Avvoc.Reg.Le Napoli Tel
Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 05/04/2012 con il n. 1658/2012 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 6237/2011

Parti

Allevamento E Fattoria Casetta Rossa Società Agricola S

Contro:

Parti

Regione Campania, ed altri

Avvocati

D'Alterio Emanuele

Avvocati

Lacatena Massimo


Napoli, li' 05/04/2012

Il Segretario



[Signature]

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0276286 11/04/2012
Mittente : TAR NA 3
Rassegnario : Contenzioso amministrativo e tributario



N. 01658/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06237/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6237 del 2011, proposto da:
Allevamento e Fattoria Casetta Rossa Società Agricola Srl, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Emanuele D'Alterio, con il quale elettivamente
domicilia in Napoli al viale Gramsci n.19;

contro

Regione Campania, in persone del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Iacatena, con il
quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.85 presso
l'Avvocatura Regionale;

nei confronti di

Tufini S.n.c., Ditta Zollo Agostino;

per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 2118 depositata

*in segreteria in data 22/04/2009 dalla iii sezione del t.a.r.
campania - napoli.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012
la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente insta per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione n.14843 del 22 aprile 2009, passata in cosa giudicata per omessa impugnazione, esponendo che, nonostante la disponibilità mostrata dall'Amministrazione Regionale nella cospicua corrispondenza intercorsa dalle parti e puntualmente richiamata dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e documentata negli atti allegati al gravame, quella pronuncia, che aveva annullato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva dei progetti di investimento, ammessi a finanziamento P.O.R. Campania 2000-2006, Misura 4.5 Piccole e medie Imprese del settore Turistico, non ha ancora trovato esecuzione con l'adozione del provvedimento, se del caso, di nuova ammissione e/o di liquidazione od erogazione del

finanziamento nella misura ammessa (€.1.097.000,00#).

Dal canto suo, la Regione Campania, nel costituirsi, ha dedotto di essere in attesa di indicazioni dell'autorità di Gestione del POR, palesando perciò di non aver ancora dato puntuale esecuzione al giudicato.

E' perciò necessario procedere con l'adozione delle determinazioni necessarie per l'ottemperanza al giudicato, mercé la fissazione di un termine, pari a sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente pronuncia, entro il quale l'Amministrazione Regionale dovrà portare a compiuta esecuzione il giudicato, con riserva di nomina, alla scadenza di detto termine e su istanza di parte, di un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti a ciò necessari in sostituzione della Regione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, fissa il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza per l'adozione delle determinazioni necessarie per portare a compiuta esecuzione il giudicato di cui alla sentenza n.2119 del 22 aprile 2009, con riserva di nomina, alla scadenza di detto termine e su istanza di

